




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Analisi degli effetti finanziari

**A.C. 2985 ed abb.**

**Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione  
delle persone con disturbi dello spettro autistico e di  
assistenza alle famiglie**

*(Nuovo testo unificato -  
Approvato dal Senato A.S. 344)*

N. 61 – 30 giugno 2015



# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

## Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2985 e abb.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione  
delle persone con disturbi dello spettro autistico e di  
assistenza alle famiglie

*(Nuovo testo unificato –  
Approvato dal Senato AS 344)*

N. 61 – 30 giugno 2015

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

Estremi del provvedimento

**A.C.** 2985 e abb.

**Titolo breve:** Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

**Iniziativa:** parlamentare  
in prima lettura alla Camera

**Commissione di merito:** XII Commissione

**Relatore per la  
Commissione di merito:** Paola Binetti

**Gruppo:** AP

**Relazione tecnica:** assente

Parere richiesto

**Destinatario:** alla XII Commissione in sede referente

**Oggetto:** nuovo testo



# INDICE

<b>ARTICOLI 1-4 .....</b>	<b>3</b>
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO .....</b>	<b>3</b>



## PREMESSA

Il provvedimento, già approvato dal Senato, reca disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. È oggetto della presente scheda il testo unificato elaborato dalla XII Commissione (Affari sociali), come risultante dalle proposte emendative approvate dalla medesima Commissione.

Il testo non è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell'esame al Senato, con riferimenti a successive versioni delle disposizioni, sono state presentate relazioni tecniche e Note della Ragioneria generale dello Stato, di cui si dà conto nella presente scheda.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### ARTICOLI 1-4

#### **Disposizioni in materia di persone con disturbi dello spettro autistico**

Le norme sono volte a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico.

In particolare, le disposizioni prevedono che:

- l'Istituto superiore di sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico (articolo 2);
- nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, si provveda all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), con l'inserimento delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili. Le regioni e le province autonome: garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico; possono individuare centri di riferimento con compiti di coordinamento; stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico; verificano l'evoluzione, e adottano misure idonee al conseguimento di specifici obiettivi specificamente indicati dal testo (articolo 3);
- il Ministero della salute provveda, in applicazione dei LEA, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico. L'attuazione delle linee di indirizzo costituisce adempimento ai fini della verifica



del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (articolo 3-*bis*);

- il Ministero della salute promuova lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative (articolo 3-*ter*);
- dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 4).

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, non è corredato di **relazione tecnica**.

Nel corso dell'esame presso il Senato (S. 344), in data 6 ottobre 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha trasmesso una relazione tecnica - riferita ad una precedente versione del testo - verificata positivamente con la sola eccezione dell'articolo 3, in materia di diagnosi precoce e prevenzione, diretto a prevedere l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza al fine di introdurre le prestazioni in favore di soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico. Con la stessa Nota veniva quindi chiesta la soppressione dell'articolo 3 in ragione della sua onerosità.

Successivamente, riguardo all'emendamento 5.1, testo 2 - che recava una disciplina ora confluita, con talune modifiche, nell'art. 3 del provvedimento in esame, con Nota del 25 novembre 2014, il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato rilevava che la riformulazione proposta sembrava superare i rilievi indicati nelle precedenti note, evidenziando in ogni caso la necessità di una conferma da parte del Ministero della salute circa la compatibilità della proposta con la complessiva rideterminazione dei livelli essenziali di assistenza, da attuarsi entro il 31 dicembre 2014. La stessa Nota confermava la necessità di sopprimere l'articolo 3 del progetto di legge originario (che interveniva anch'esso sui livelli delle prestazioni), di acquisire conferma dal Ministero della salute circa l'invarianza finanziaria del testo dell'articolo 5, come riformulato, e di inserire una clausola di non onerosità con apposito articolo finale.

Il 26 novembre 2014 il Ministero della salute presentava una relazione tecnica sull'emendamento 5.1, testo 2, con cui affermava la non onerosità della proposta, evidenziando che le prestazioni previste risultavano già inserite nei LEA e che tutte le iniziative poste a carico di regioni e province autonome risultavano in armonia con quanto già convenuto in sede di Conferenza unificata e in larga parte già attuate.

Nella stessa data il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, con apposita Nota, prendeva atto delle assicurazioni del Ministero della salute circa la non onerosità dell'emendamento e restituiva la relazione tecnica

positivamente verificata. Ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento la Nota richiedeva peraltro l'inserimento di una clausola di invarianza riferita all'intera proposta, ora contenuta all'articolo 4 del testo in esame.

**Al riguardo**, si osserva che le norme in esame prevedono un adeguamento dei livelli essenziali di assistenza, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, con l'inserimento di specifiche prestazioni in favore dei soggetti interessati.

Ciò premesso, si prende atto di quanto emerso dalla documentazione tecnica presentata presso il Senato circa la non onerosità delle previsioni ora contenute all'art. 3 del provvedimento. Si rileva peraltro la necessità di acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva riconducibilità di tali previsioni a prestazioni già ricomprese nei LEA nonché in merito alla complessiva compatibilità delle disposizioni in esame con i vigenti livelli essenziali delle prestazioni.

Ciò in quanto, in caso di introduzione di nuove prestazioni, il richiamo al "rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica", contenuto all'art. 3, come osservato nella documentazione tecnica trasmessa al Senato, dovrebbe comportare la contestuale ridefinizione di altre prestazioni, al fine di garantire la complessiva invarianza di effetti finanziari.

Tali elementi appaiono necessari anche alla luce dell'art. 3-*bis*, introdotto dalla Commissione di merito, che prevede che, in applicazione dei LEA, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, si provveda all'aggiornamento delle linee di indirizzo in materia, disponendo altresì che l'attuazione di tali linee aggiornate costituisca adempimento ai fini dell'attività del Comitato per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Si segnala in proposito che l'art. 3 della proposta non prevede invece termini specifici per l'aggiornamento dei LEA.

Per quanto riguarda gli adempimenti posti a carico dell'Istituto superiore di sanità (articolo 2) e la promozione, da parte del Ministero della salute, dello sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative (articolo 3-*bis*), appare infine necessario acquisire elementi riguardo all'effettiva sostenibilità di tali attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 4 del provvedimento in esame.